

T R I B U N A L E D I N A P O L I

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Fausta Como, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. /2005 R.G.

TRA

SOCIETA' srl in liquidazione in persona del legale rappresentante

ATTRICE

BANCA spa in persona del legale rappresentante

CONVENUTO

E

OGGETTO: rapporti bancari

CONCLUSIONI: come fatti riportate

IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp.att.
come novellati dalla L. 69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in

EX PARTE CREDITORIS



primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell'art.58 comma II disposizioni transitorie della citata legge di riforma. Con atto di citazione notificato in data 10.10.2005 la SOCIETA' srl in liquidazione conveniva in giudizio Banca srl per sentirsi provvedere:

Accertare, in ragione degli elaborati peritali, che la SOCIETA' srl è creditrice nei confronti della Banca s.p.a. per € 103.501,4

Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, se non si rinvencono fonti normative di riferimento.

Accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale della banca convenuta, per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e tutela dell'affidamento, ex art. 1175 c.c.

Emettere ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., per la somma di € 49.264,63, trattandosi di importo certo, liquido ed esigibile, quanto agli interessi anatocistici.

Nominare Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di verificare se la Banca abbia rispettato il mandato conferitole dal cliente e, soprattutto, se si sia attenuta scrupolosamente alle disposizioni del codice civile ed alla normativa vigente del settore.

Il predesimo consulente dovrà, altresì, accertare, sulla scorta della documentazione esibita, che nel computo degli interessi è stato violato il disposto dell'art. 1283 del codice civile e della legge 675/96 (come

EX PARTE CREDITORIS



sostituita dal D.Lgs 30/6/2003 n° 196) sulla trasparenza ed il falso in bilancio. Costatare con C.T.U., previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti):


l'esatto saldo del conto;
l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista nello svolgimento del rapporto; l'ammontare degli interessi andati a partire dall'anno 1987 e, dunque, riferiti all'intero rapporto;
il Tasso Effettivo Globale applicato al conto nel quale vanno comprese tutte le competenze addebitate e distinte per interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese trimestrali.

Lo stesso Consulente dovrà, pertanto, determinare in via equitativa il danno, la cui specificazione questa difesa si riserva di incoare in sede di 183 v comma c.p.c., prodottosi in seguito all'illegittimo comportamento della Banca, sin dall'anno 1987, atteso il valore retroattivo della pronuncia n° 21095/04.

Il C.T.U. è tenuto, altresì, ad esaminare, per il periodo storico corrispondente, il danno che ha subito l'istante per aver corrisposto somme non dovute per i motivi addotti in narrativa che, se utilizzate per l'esercizio dell'impresa non avrebbero provocato il danno esistenziale che si è prodotto per la SOCIETA' s.r.l.

Verificati, i saldi progressivi ottenuti dal ricalcolo del conto, se essi corrispondano o meno alle scoperture comunicate periodicamente dall'Istituto di credito convenuto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

EX PARTE CREDITORIS



Condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi la Banca s.p.a., anche in ragione delle determinazioni peritali che, seppur riferite all'intero ceto, tuttavia - come sarà precisato in sede di art. 183 V comma c.p.c. - configurano proporzionalmente una responsabilità dell'istituto convenuto, che debitamente sarà quantificata.

Condannare l'istituto di credito al favore delle spese e degli emolumenti di causa.

La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti inerenti l'edictio actionis; l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 e 2946 c.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda deducendone l'infondatezza.

Va, in primo luogo disattesa l'eccezione, formulata dalla convenuta Banca, di nullità della domanda, nella prospettiva da cui all'art. 164, comma 4°, in relazione all'art. 163, comma 3°, 3) e 4) c.p.c. Invero occorre osservare che, in chiave di mera prospettazione, l'atto di citazione è sufficientemente preciso sotto il profilo della descrizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che parte istante deduce la nullità di talune clausole contrattuali convenute con la controparte, nonché l'indebita applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente, di importi a titolo di provvigioni, pur in mancanza di qualsiasi pattuizione sul punto. Ora trattandosi di un rapporto dispiegatosi nel tempo e caratterizzato da un presumibile numero di operazioni è evidente come, ai fini della ricostruzione dell'effettivo saldo del conto corrente, ben sia possibile in astratto, assunto come dato di partenza quello dell'eventuale illegittima applicazione di tassi ultralegali, della capitalizzazione degli



interessi passivi, nonché di ogni altro addebito, proporre una domanda di accertamento negativo e di condanna al pagamento di quanto indebitamente versato. Ed è appena il caso di aggiungere che tale domanda può essere senz'altro indeterminata nel quantum debeatur nel senso di rimettere la concreta determinazione dell'indebito all'attività di accertamento da espletare nel corso del giudizio, anche a mezzo di una consulenza tecnica di ufficio.

Nel merito rileva il Tribunale che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Va rilevato che l'attrice agisce onde ottenere la condanna della banca al pagamento di quanto indebitamente corrisposto alla stessa a titolo di anatocismo trimestrale sugli interessi passivi, di interessi ultralegali, commissioni competenze ecc.. proponendo, pertanto, azione di ripetizione. Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) la relativa prova incombe all'attore (cfr. fra le altre Cass. 17/3/2006 n. 5896; Cass. 15/2006 n. 8439).

Nella specie, incontraversa soltanto la sussistenza dei rapporti di conto corrente bancario avvenuta la convenuta contestato tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'attrice, con la conseguenza che era onere della stessa fornire la prova di tutti gli elementi di fatto posti a base della domanda.

Va rilevato che con ordinanza del 17 maggio 2007 veniva nominato il ctu incaricato, all'udienza del 20.12.2007, fissata per il conferimento dell'incarico, il giudice pronunciava la seguente ordinanza:



vista l'eccezione di tardività della produzione degli estratti conto avvenuta dalla parte attrice oltre la scadenza del termine perentorio del 17.3.07 e solo in data 17.4.07 termine deputato alla sola indicazione di prova contraria; considerato altresì che l'esibizione ancorché tardiva degli estratti conto impugnati dimostra la disponibilità degli stessi da parte dell'altra che li ha depositati tardivamente ...

Nella presente sede deve confermarsi la predetta ordinanza e l'insistenza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica.

E', infatti, pacifico in giurisprudenza che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica di ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nelle soluzioni di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. 12.2.2008 n.3374).

Invero giova in proposito rilevare che l'attrice aveva l'onere di esibire in giudizio, (come sopra esposto) la documentazione relativa al rapporto di conto corrente nei termini perentori assegnati.

Va rilevato inoltre che parte istante deduce la nullità delle pattuizioni relative alla clausola di capitalizzazione degli interessi. Parte istante, però, non ha prodotto, nei termini, il contratto e gli estratti conto con la conseguenza che non è possibile per il giudicante operare alcuna valutazione in merito alla dedotta nullità. Ed è appena il caso di

EX PARTE CREDITORIS




aggiungere che altro e' la rilevabilita' ex officio della nullita' ed altro e'
l'onere di allegazione e di prova che in ogni caso grava a carico delle
parti, secondo il principio generale di cui all'art.2697 c.c..
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando cosi' provvede:
rigetta la domanda;

condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Banca
convenuta che liquida in € 300,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed €
2200,00 per onorario oltre Iva e CPA come per legge.

Napoli, 1 aprile 2014



EX PARTE CREDITORIS

